



CODICE ETICO

Modello 231/2001

**Adottato dal
Consiglio di Amministrazione
del 17 aprile 2026**



SOMMARIO

1. MISSIONE.....	3
2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	3
2.1 IL CODICE DEONTOLOGICO DI A.D.F.....	3
3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	4
3.1 RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI	4
3.2 ONESTÀ	4
3.3 CORRETTEZZA.....	4
3.4 TRASPARENZA.....	4
3.5 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	5
3.6 OMAGGI E OSPITALITÀ.....	5
3.7 CONCORRENZA.....	6
3.8 PARI OPPORTUNITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E TUTELA DELLA DIGNITÀ.....	6
3.9 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE	7
3.10 SALUTE E SICUREZZA	7
3.11 DROGA E ALCOL	8
4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	8
4.1 PRINCIPI GENERALI	8
4.2 UNIFARMA DISTRIBUZIONE QUALE DATORE DI LAVORO	8
4.3 I RAPPORTI GERARCHICI.....	9
4.4 CONFLITTO DI INTERESSI.....	10
5. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE	10
5.1 LA REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	10
5.2 LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI	11
5.3 INFORMAZIONI E PROPRIETÀ DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE	11
5.4 APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO IMPROPRIO DI BENI.....	11
5.5 DATI DI BILANCIO E REGISTRAZIONI	11
5.6 E-MAIL, MESSAGGI E USO DI INTERNET.....	12
5.7 UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	12
6. RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	12
6.1 RAPPORTI CON CLIENTI.....	12
6.2 AZIONISTI.....	13
6.3 FORNITORI.....	13
7. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	13
8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	13
9. CONCUSSIONE E CORRUZIONE.....	14
10. RICICLAGGIO DI DENARO.....	14
11. LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	15
11.1 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SISTEMA DI WHISTLEBLOWING.....	15
11.3 LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO.....	16

1. MISSIONE

Distribuire farmaci non è semplice logistica. È un atto di cura verso la collettività.

Unifarma Distribuzione S.p.A. opera nel settore della distribuzione intermedia del farmaco e dei prodotti connessi, al servizio delle farmacie e, più in generale, della tutela della salute collettiva. La Società svolge la propria attività con l'obiettivo di garantire efficienza, affidabilità, continuità del servizio e vicinanza al territorio, nel rispetto della normativa vigente e dei più elevati standard etici e professionali.

Unifarma Distribuzione riconosce come valori fondanti della propria attività la legalità, la trasparenza, la correttezza, la responsabilità, la collaborazione, il rispetto della persona e la tutela della salute e della sicurezza. Tali valori orientano l'azione della Società nei confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni.

La Società è consapevole del rilievo pubblico e sociale dell'attività svolta e si impegna a operare in modo da coniugare efficienza imprenditoriale, qualità del servizio e rispetto delle regole, promuovendo relazioni improntate a fiducia, integrità e reciproca correttezza.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e definisce i principi e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi.

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice parla a tutti. Nessuno può invocare l'ignoranza come scudo.

Sono destinatari del presente Codice Etico tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per Unifarma Distribuzione S.p.A. o nell'interesse della Società. In particolare, sono destinatari del Codice:

- i componenti degli organi sociali;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- i collaboratori, consulenti, agenti e lavoratori autonomi;
- i fornitori, i partner commerciali e, più in generale, i terzi che intrattengano rapporti d'affari o professionali con la Società, nei limiti di compatibilità con il rapporto in essere e secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali che li impegnano al rispetto dei principi del presente Codice.

Ciascun destinatario è tenuto a conoscere, rispettare e far rispettare, per quanto di competenza, i principi e le disposizioni del presente Codice, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali applicabili.

I soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità o coordinamento sono chiamati, altresì, a promuovere con il proprio comportamento l'effettiva attuazione dei principi del Codice e a favorirne la diffusione all'interno della struttura aziendale.

2.1 IL CODICE DEONTOLOGICO DI A.D.F.

Unifarma Distribuzione S.p.A., in quanto aderente all'Associazione Distributori Farmaceutici (A.D.F.), riconosce il valore del relativo Codice Deontologico quale riferimento settoriale per la definizione di principi etici e regole comportamentali applicabili ai rapporti tra operatori della distribuzione intermedia del farmaco e nei confronti degli interlocutori istituzionali e commerciali. Il Codice Deontologico di A.D.F. integra, per quanto compatibile, i principi del

presente Codice Etico e costituisce ulteriore parametro di riferimento per i destinatari nello svolgimento delle attività rilevanti per la Società.

3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Fare la cosa giusta, anche quando nessuno guarda. Soprattutto allora.

3.1 RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI

Unifarma Distribuzione S.p.A. si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti e in generale le normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi con cui intrattiene rapporti. Essa si impegna, inoltre, a rispettare la normativa e i principi etici e deontologici dettati dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelli codificati nel Codice Deontologico di A.D.F.

Sia la sede che le filiali operative rispettano la legislazione in materia di distribuzione e commercializzazione all'ingrosso di farmaci, parafarmaci, alimentari e affini.

Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori, il Personale di Unifarma Distribuzione S.p.A. sono tenuti a rispettare la normativa vigente in Italia, nonché quella propria degli altri Stati con cui la Società si interfaccia. Essi devono svolgere le loro prestazioni con diligenza, efficienza, correttezza, sfruttando al meglio la loro professionalità e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti che gravano su di loro. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi o dei principi deontologici.

3.2 ONESTÀ

La Società si astiene dal compimento di atti illegali, illeciti, non conformi al comune senso di rettitudine e al comune senso dell'onore e della dignità.

3.3 CORRETTEZZA

La Società mantiene un contegno irreprensibile, agendo secondo diligenza e buona fede e rispettando gli impegni assunti.

3.4 TRASPARENZA

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate. Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

3.5 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Ciascun Destinatario è tenuto a tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni apprese nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative. Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari nell'ambito delle proprie mansioni non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati, se non nell'ambito delle procedure aziendali prefissate, ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata dalla Società. I dipendenti devono mantenere il più stretto riserbo su dati e materiali cui abbiano avuto accesso nello svolgimento dell'attività lavorativa, quali business plan, strategie, dati di vendita, tecniche, procedure di lavoro, liste dei clienti, prospettive di acquisto o investimento. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti.

La Società si impegna a proteggere le informazioni e i dati personali relativi ai Destinatari e ai terzi, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, prevenendo accessi, trattamenti, divulgazioni, modifiche o distruzioni non autorizzate, sia accidentali che illecite, in conformità agli articoli 5, 24 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali avviene secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché secondo il principio di responsabilizzazione (accountability) del titolare del trattamento. La Società fornisce agli interessati un'informativa chiara e completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR. I dipendenti e gli altri interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15–22 del GDPR.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali i dati relativi alla salute, è consentito solo nei limiti e per le finalità previste dalla legge, conformemente all'art. 9 del GDPR. L'accesso a tali dati è riservato esclusivamente al personale autorizzato (es. medico competente), e la comunicazione al datore di lavoro è limitata alle sole informazioni strettamente necessarie (es. giudizio di idoneità), salvo i casi previsti dalla legge.

Le filiali e le società del Gruppo sono tenute a garantire che i dati personali siano raccolti, trattati, archiviati e trasferiti nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza sopra richiamati, anche in caso di trasferimenti internazionali di dati.

3.6 OMAGGI E OSPITALITÀ

Unifarma Distribuzione S.p.A. impronta ogni relazione commerciale e istituzionale ai principi di massima trasparenza, correttezza, imparzialità e legalità. La gestione di omaggi, regalie, sconti e forme di ospitalità, sia offerti che ricevuti, è rigorosamente disciplinata dalla Procedura Interna per la gestione di omaggi, sconti e regalie.

A tutti i Destinatari è fatto divieto assoluto di offrire o accettare, direttamente o indirettamente, doni in denaro o equivalenti. Qualsiasi omaggio, regalia o sconto ricevuto dal personale in ragione del proprio ruolo aziendale è considerato di proprietà della Società. È fatto obbligo a ciascun dipendente di registrarlo mediante l'apposito modulo, secondo la Procedura Interna per la gestione di omaggi, sconti e regalie.

In linea con il principio di equità, gli omaggi e le regalie materiali vengono messi a fattor comune e redistribuiti periodicamente tra il personale secondo criteri di trasparenza. Gli eventuali sconti riconosciuti in ragione del ruolo aziendale restano nella disponibilità della Società e possono essere fruiti individualmente soltanto nei casi, nei limiti e con le autorizzazioni previsti dalla medesima Procedura Interna.

Gli omaggi, le regalie e gli sconti, prima di essere erogati o percepiti, devono essere preventivamente autorizzati o vagliati dal Direttore Vendite e/o dal Direttore Acquisti, secondo la Procedura Interna per la gestione di omaggi, sconti e regalie.

L'offerta di omaggi, regalie, sconti o forme di ospitalità a clienti, fornitori o altri partner è permessa a condizione che sia di valore modesto, pertinente all'attività aziendale e non possa essere interpretata come finalizzata a ottenere vantaggi impropri o a influenzare l'indipendenza di giudizio del destinatario. Ogni elargizione deve essere preventivamente autorizzata dalla funzione competente individuata nella Procedura Interna per la gestione di omaggi, sconti e regalie e debitamente registrata tramite l'apposito modulo, garantendone la piena tracciabilità.

In nessuna circostanza un omaggio o una forma di ospitalità deve essere offerto o accettato qualora possa apparire, anche solo potenzialmente, come un atto volto a influenzare indebitamente una decisione d'affari o a compromettere l'integrità e la reputazione della Società o dei suoi partner.

3.7 CONCORRENZA

Unifarma Distribuzione S.p.A. fonda la propria strategia commerciale sul principio della concorrenza leale, aperta e trasparente, in conformità con le normative nazionali e dell'Unione Europea a tutela del mercato. L'obiettivo della Società è consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato attraverso l'eccellenza delle prestazioni e la correttezza nei rapporti con tutti gli operatori economici.

È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti che possano integrare pratiche di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. o che violino le leggi antitrust. In particolare, è severamente proibito:

- Stipulare accordi, anche verbali, o partecipare a pratiche concordate con imprese concorrenti volti a fissare prezzi, ripartire mercati, limitare la produzione o condizionare in altro modo la libera concorrenza.
- Abusare della propria posizione dominante sul mercato, qualora sussistente.
- Utilizzare informazioni riservate di concorrenti ottenute in modo illecito o diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività dei concorrenti idonei a determinarne il discredito.
- Sottrarre o tentare di sottrarre dipendenti di imprese concorrenti (c.d. storno di dipendenti) con modalità non conformi ai principi di correttezza professionale.
- Utilizzare illecitamente conoscenze o rapporti commerciali acquisiti da ex dipendenti di concorrenti, qualora ciò violi specifici patti di non concorrenza o obblighi di riservatezza.

Ciascun dipendente è tenuto a rispettare scrupolosamente l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c., astenendosi dal trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Società e mantenendo il più stretto riserbo sulle informazioni aziendali riservate. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento contrattuale e sarà perseguita con le massime sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento per giusta causa.

3.8 PARI OPPORTUNITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E TUTELA DELLA DIGNITÀ

La diversità non è un adempimento. È un vantaggio competitivo.

Unifarma Distribuzione S.p.A. si impegna a garantire un ambiente di lavoro fondato sul rispetto della dignità, delle libertà e dei diritti fondamentali di ogni persona, in conformità con i principi costituzionali, l'art. 2087 c.c. e la normativa nazionale ed europea in materia. La Società garantisce pari opportunità in ogni fase del rapporto di lavoro: selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo di carriera e retribuzione. Ogni decisione è basata esclusivamente su criteri di merito, senza alcuna forma di favoritismo o discriminazione.

Si ha discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga, a causa di fattori quali sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, stato civile o di famiglia, gravidanza, lingua o opinioni politiche. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone con determinate caratteristiche in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre.

La Società si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di molestia o violenza sul luogo di lavoro. Sono considerati comportamenti inaccettabili:

- Minacce, intimidazioni, violenza fisica o verbale.
- Molestie o aggressioni sessuali, verbali o fisiche.
- Molestie basate su uno qualsiasi dei fattori di discriminazione sopra elencati.
- Abuso di posizione o di autorità per esercitare pressioni indebite o per ottenere vantaggi personali.
- Qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi segnala o testimonia tali comportamenti.

La Società adotta e promuove canali di segnalazione sicuri e riservati per consentire a chiunque di denunciare eventuali violazioni, garantendo la massima protezione del segnalante da ogni forma di ritorsione.

3.9 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE

Unifarma Distribuzione S.p.A. riconosce la salvaguardia dell'ambiente come un principio fondamentale per uno sviluppo sostenibile e un elemento essenziale della propria responsabilità sociale d'impresa. La Società si impegna a condurre le proprie attività nel pieno rispetto della legislazione ambientale vigente e con l'obiettivo di minimizzare il proprio impatto ecologico. In particolare, la Società promuove:

- L'uso efficiente delle risorse energetiche e naturali.
- La riduzione della produzione di rifiuti e la promozione di pratiche di riciclo e riutilizzo.
- La prevenzione dell'inquinamento in ogni sua forma.
- La sensibilizzazione e la formazione del personale sulle tematiche ambientali.

Nessun vantaggio economico o interesse aziendale può giustificare comportamenti che violino, dolosamente o colposamente, le normative a tutela dell'ambiente.

3.10 SALUTE E SICUREZZA

La tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, dei collaboratori e di tutti i soggetti presenti nei luoghi di lavoro è un valore primario e un obbligo inderogabile per Unifarma Distribuzione S.p.A. La Società si impegna a rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 81/2008, e ad adempiere al dovere di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. A tal fine, la Società provvede a:

- Valutare costantemente tutti i rischi per la salute e la sicurezza.
- Programmare e attuare misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
- Garantire un'adeguata informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori.
- Fornire i necessari dispositivi di protezione individuale e collettiva e vigilare sul loro corretto utilizzo.
- Assicurare la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente.

Ogni lavoratore, a sua volta, ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute. In particolare, ogni dipendente deve:

- Contribuire all'adempimento degli obblighi di sicurezza, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite.
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza.
- Segnalare immediatamente al proprio superiore qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre il pericolo nei limiti delle proprie competenze.

3.11 DROGA E ALCOL

È fatto divieto assoluto ai dipendenti di trovarsi sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario e sul luogo di lavoro. È altresì vietato possedere, consumare, offrire o cedere tali sostanze nei locali aziendali. Per i lavoratori adibiti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, la Società attuerà i controlli previsti dalla legge. La violazione di tali disposizioni comporterà l'immediato allontanamento dal luogo di lavoro e l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Le persone non sono una risorsa. Sono la ragione per cui questa azienda esiste.

4.1 PRINCIPI GENERALI

Unifarma Distribuzione S.p.A. fonda la propria operatività e la propria governance sui principi di integrità, correttezza, trasparenza e responsabilità. Tali principi guidano la gestione delle risorse, i processi decisionali e i rapporti con tutti gli interlocutori interni ed esterni, in piena conformità con la normativa vigente e con la missione aziendale.

La Società seleziona e gestisce i propri dipendenti e collaboratori esclusivamente sulla base di criteri di competenza, merito e professionalità. Ogni operazione e transazione deve essere lecita, autorizzata, coerente, congrua, documentata, verificabile e tracciabile. Ciascun Destinatario è tenuto a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alle attività svolte, in modo da consentire in ogni momento la ricostruzione dell'iter decisionale e l'individuazione delle relative responsabilità.

Tutte le registrazioni contabili devono essere effettuate in modo accurato, completo, tempestivo e trasparente, riflettendo fedelmente la natura dell'operazione cui si riferiscono, in conformità alla normativa vigente e ai principi contabili applicabili. È fatto divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano pregiudicare la chiarezza e la veridicità dei dati di bilancio. Ogni dipendente e collaboratore deve cooperare per garantire che i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a conoscere e a rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonché di tutte le procedure e le direttive aziendali. In caso di dubbi interpretativi o applicativi, è dovere di ciascuno rivolgersi al proprio superiore gerarchico o alle funzioni aziendali competenti.

4.2 UNIFARMA DISTRIBUZIONE QUALE DATORE DI LAVORO

Unifarma Distribuzione S.p.A. riconosce il ruolo centrale delle proprie risorse umane e si impegna a garantire un ambiente di lavoro fondato su principi di equità, rispetto e valorizzazione. In qualità di datore di lavoro, la Società si impegna a:

- Tutelare la Salute, la Sicurezza e il Benessere Psicofisico: la Società considera la tutela dell'integrità fisica e psicologica dei lavoratori un obbligo inderogabile. Si impegna pertanto ad applicare scrupolosamente il D.Lgs. 81/2008, a valutare e prevenire tutti i rischi connessi all'attività lavorativa e a promuovere una cultura diffusa della sicurezza.
- Garantire Pari Opportunità e Non Discriminazione: è vietata e attivamente contrastata ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata su genere, età, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, origine etnica, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose o qualsiasi altra caratteristica personale.
- Promuovere un Ambiente di Lavoro Positivo e Collaborativo: non è tollerata alcuna forma di molestia, sia essa sessuale, psicologica (mobbing) o di altra natura. È altresì vietata qualsiasi condotta che, abusando di una posizione di autorità, sia strumentale a vantaggi personali o di carriera e leda la dignità e la professionalità dei dipendenti e collaboratori.
- Valorizzare il Merito e lo Sviluppo Professionale: la gestione del rapporto di lavoro si basa su criteri di valutazione trasparenti, orientati al riconoscimento del merito individuale, delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti. La Società favorisce lo sviluppo professionale attraverso percorsi formativi e di aggiornamento.

I Destinatari devono svolgere le proprie mansioni con diligenza, professionalità, trasparenza e lealtà, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali. È vietato sfruttare il nome o la posizione aziendale per conseguire vantaggi privati. È dovere di ogni Destinatario osservare scrupolosamente le leggi vigenti, le norme contrattuali e le disposizioni del presente Codice Etico.

È fatto divieto assoluto di offrire, promettere, dare, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, regali o altre utilità per ottenere o concedere trattamenti di favore indebiti. I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare un conflitto di interesse con la Società e sono tenuti a denunciare immediatamente ogni tentativo di corruzione.

Ciascun Destinatario è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme e a segnalare eventuali violazioni, irregolarità o disfunzioni di cui venga a conoscenza attraverso i canali interni dedicati. La Società garantisce la massima riservatezza sull'identità del segnalante e lo tutela da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

I Destinatari sono responsabili della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, e devono utilizzare le risorse messe a disposizione in modo appropriato e per le sole finalità lavorative. L'obbligo di riservatezza su informazioni, dati e documenti aziendali permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4.3 I RAPPORTI GERARCHICI

Ogni responsabile di funzione ha il dovere di agire come punto di riferimento per i propri collaboratori, esercitando le proprie funzioni di guida e controllo con professionalità, imparzialità e lealtà. La condotta del management deve essere esemplare e finalizzata a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, in adempimento dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.

In particolare, ogni figura con responsabilità gestionali è tenuta a:

- Promuovere un ambiente di lavoro equo e rispettoso, valutando i collaboratori in modo imparziale sulla base di criteri oggettivi di merito, competenza e risultati. È fatto divieto di porre in essere o tollerare qualsiasi forma di discriminazione, abuso di posizione o condotta lesiva della dignità personale e professionale.
- Garantire chiarezza organizzativa e sviluppo professionale: illustrare in modo chiaro gli obiettivi, i compiti assegnati e le responsabilità. Promuovere la crescita professionale dei collaboratori attraverso adeguata formazione e feedback costruttivo.
- Assicurare la conformità retributiva: garantire che il compenso sia commisurato alle prestazioni fornite e conforme a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

- Diffondere la cultura dell'etica e della legalità: rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e delle disposizioni del presente Codice Etico, chiarendo che ogni violazione costituisce un inadempimento contrattuale.
- Supportare il sistema di segnalazione (Whistleblowing): segnalare tempestivamente qualsiasi infrazione rilevata. È fatto divieto assoluto di qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione in buona fede (D.Lgs. 24/2023).

4.4 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a svolgere la propria attività in modo leale, perseguendo in via esclusiva gli interessi di Unifarma Distribuzione S.p.A., in adempimento dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. Si ha un conflitto di interessi quando un dipendente o un collaboratore persegue un interesse personale, o di terzi, che interferisce, o anche solo appare interferire, con la sua capacità di assumere decisioni imparziali e oggettive nel migliore interesse della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono situazioni di conflitto di interessi:

- Svolgere attività lavorative, di consulenza o di altra natura (anche a titolo gratuito) presso fornitori, clienti o concorrenti della Società.
- Avere interessi economici o finanziari, diretti o indiretti (anche attraverso familiari stretti), in società clienti, fornitrici o concorrenti.
- Utilizzare la propria posizione in azienda per ottenere vantaggi personali, per sé o per terzi, o per influenzare indebitamente le decisioni aziendali.
- Accettare denaro, favori o altre utilità da persone o aziende che hanno, o intendono avere, rapporti d'affari con la Società, al di fuori delle regole stabilite dalla Procedura Interna per la gestione di omaggi, sconti e regalie.

Ogni Destinatario che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ha l'obbligo di darne immediata e completa comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, astenendosi dal compiere qualsiasi atto connesso a tale situazione. La violazione di tali disposizioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e sarà sanzionata disciplinarmente.

5. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE

I beni materiali di Unifarma Distribuzione, quali attrezzature industriali, impianti, linee telefoniche, hardware e software, Internet e Intranet, autovetture ecc., devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività lavorativa. È pertanto vietato servirsi dei suddetti beni per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con i fini istituzionali della Società.

5.1 LA REGOLAMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

Unifarma Distribuzione mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori una dotazione informatica per favorire l'esecuzione dei lavori loro affidati. I programmi possono essere installati sulla rete della Società unicamente da personale e/o tecnici autorizzati. È vietato ai dipendenti e collaboratori:

- Installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare il rischio di diffondere virus informatici e le sanzioni per violazioni del diritto d'autore.
- Scaricare programmi da Internet senza specifica autorizzazione.
- Effettuare collegamenti Internet in modalità non consentita dalla rete aziendale.

- Utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti riservati al di fuori della rete informatica aziendale.
- Prendere parte a dibattiti e forum non attinenti al lavoro con la propria casella di posta elettronica aziendale.

Unifarma Distribuzione è autorizzata a esaminare, nel rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, del Regolamento (UE) 2016/679 e previa adeguata informativa ai lavoratori, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, le condizioni di impiego e di mantenimento dei personal computer, notebook, palmari, telefoni cellulari dati in dotazione ai propri dipendenti e collaboratori, e si riserva la facoltà di supervisionare i siti Internet ai quali accedono questi ultimi.

5.2 LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

La Società dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse. A ciascun dipendente e collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi e file unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e della loro password: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare regolarmente la loro password. Non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

La Società considera la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi un presidio essenziale della continuità del servizio e della tutela delle informazioni. A tal fine adotta misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza, in coerenza con la normativa applicabile in materia — ivi incluso il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) — e con l'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in coordinamento con i presidi previsti dal Modello a prevenzione dei reati informatici di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001. Ciascun destinatario è tenuto a segnalare senza ritardo, attraverso i canali interni, ogni incidente, vulnerabilità o anomalia di sicurezza di cui venga a conoscenza.

5.3 INFORMAZIONI E PROPRIETÀ DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE

Tutti i beni aziendali, gli strumenti e le informazioni di cui si viene a conoscenza durante l'attività lavorativa sono di esclusiva proprietà di Unifarma Distribuzione e sono a disposizione esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste per conto della Società. I dipendenti devono usare questi beni responsabilmente per gli obiettivi di business. L'uso personale, limitato e ragionevole, di telefono aziendale, computer o altri strumenti potrebbe essere accettabile, ma è un privilegio che Unifarma Distribuzione si riserva il diritto di controllare e monitorare in accordo con le leggi vigenti, in particolare con l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e con il Regolamento (UE) 2016/679, previa **adeguata informativa**.

5.4 APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO IMPROPRIO DI BENI

I dipendenti colti nel tentativo di commettere furti, frodi, abuso di beni sia di proprietà di Unifarma Distribuzione che di altri dipendenti saranno sottoposti ad una severa azione disciplinare, incluso il licenziamento. Unifarma Distribuzione si riserva anche il diritto di denunciare il fatto alle autorità competenti. Costituiscono esempi di appropriazione indebita: l'appropriazione di strumenti, macchinari, documenti, soldi o altre proprietà; l'abuso di telefono, computer, fotocopie o altri dispositivi; la falsificazione dei dati del badge o dei giustificativi di spesa.

5.5 DATI DI BILANCIO E REGISTRAZIONI

Unifarma Distribuzione è tenuta per legge a predisporre un'accurata e veritiera dichiarazione di bilancio. Tutte le funzioni aziendali, incluse le filiali del gruppo, sono tenute a registrare le operazioni effettuate negli appositi registri o in modalità elettronica; tali dati devono rispecchiare fedelmente situazione, fatti ed operazioni avvenuti in azienda. Le

filiali devono conservare i dati e disporre delle procedure per garantire che i dati della sede siano conservati, archiviati e, quando appropriato, distrutti in accordo con le esigenze di Unifarma Distribuzione e con le leggi vigenti. Un dipendente che volutamente non registra le operazioni o manomette volontariamente i dati di Unifarma Distribuzione sarà sottoposto ad azione disciplinare, incluso licenziamento e responsabilità penali.

5.6 E-MAIL, MESSAGGI E USO DI INTERNET

Tutte le comunicazioni e le informazioni trasmesse, ricevute, create o archiviate nei sistemi informativi sono di proprietà di Unifarma Distribuzione. I sistemi sono stati creati per fini aziendali; ai dipendenti può essere permesso l'uso non strettamente aziendale se ciò non interferisce con gli obblighi di lavoro o non danneggia le attività della Società. I dipendenti non possono utilizzare i sistemi di Unifarma Distribuzione per inviare e ricevere intenzionalmente:

- Messaggi impropri, minacciosi, sessualmente espliciti, discriminatori o offensivi.
- Messaggi che contengono virus o che espongono al rischio di virus.
- Materiale coperto da copyright, dati riservati aziendali o simili senza autorizzazione.
- Messaggi e file per scopi illegali o non etici o che comunque violano le politiche di Unifarma Distribuzione o il presente Codice Etico.

5.7 UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Unifarma Distribuzione riconosce nell'intelligenza artificiale uno strumento di supporto all'attività aziendale e ne ammette l'impiego soltanto se lecito, trasparente, sicuro e sottoposto a costante supervisione umana. L'utilizzo di tali sistemi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), del Regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa applicabile, nonché delle procedure e delle autorizzazioni interne. Sono impiegati esclusivamente gli strumenti approvati dalla Società; è vietato ricorrere ad applicazioni non autorizzate per finalità lavorative.

È fatto divieto di immettere nei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare in soluzioni esterne o pubblicamente accessibili, dati personali, dati relativi alla salute, informazioni riservate o segreti aziendali in assenza di idonea base giuridica e di specifica autorizzazione. I risultati prodotti da tali sistemi non esonerano il destinatario dalla verifica della loro correttezza, completezza e liceità, restando la responsabilità delle decisioni e degli atti in capo alle persone fisiche competenti. La Società esclude che decisioni idonee a produrre effetti giuridici o comunque significativi sulle persone siano fondate unicamente su trattamenti automatizzati, in conformità all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, e vigila affinché l'impiego dell'intelligenza artificiale non determini discriminazioni né lesioni della dignità della persona.

6. RAPPORTI CON L'ESTERNO

La reputazione si costruisce ogni giorno, in ogni relazione. Si perde in un attimo.

6.1 RAPPORTI CON CLIENTI

Unifarma Distribuzione riconosce la centralità del cliente e impronta i relativi rapporti a principi di correttezza, trasparenza, affidabilità, qualità del servizio e rispetto della normativa applicabile. Nei rapporti con i clienti, i destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- Operare con professionalità, disponibilità, correttezza e cortesia.
- Fornire informazioni chiare, veritiere e complete sulle condizioni contrattuali, economiche e operative dei servizi offerti.

- Rispettare le procedure aziendali applicabili e gli obblighi in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
- Astenersi da comportamenti ingannevoli, scorretti o idonei a compromettere la fiducia del cliente o la reputazione della Società.

La Società promuove il miglioramento continuo dei servizi offerti e considera la qualità, la continuità e l'affidabilità del servizio elementi essenziali della propria missione.

6.2 AZIONISTI

Unifarma Distribuzione tutela l'interesse sociale e opera al fine di preservare e accrescere il valore della Società nel rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e delle regole di trasparenza. La Società assicura la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie trasmesse agli azionisti e agli organi competenti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuiti dalla normativa vigente e dal sistema di governance adottato.

6.3 FORNITORI

Unifarma Distribuzione impronta i rapporti con i fornitori a principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e tracciabilità. La selezione dei fornitori e la gestione del rapporto contrattuale avvengono sulla base di criteri oggettivi e documentabili, tenendo conto di qualità, affidabilità, competitività, sostenibilità, rispetto della normativa sul lavoro, salute e sicurezza, tutela ambientale e conformità ai principi del presente Codice Etico. Nei rapporti con i fornitori è fatto divieto di porre in essere comportamenti idonei a integrare favoritismi indebiti, conflitti di interesse, pratiche corruttive o altre condotte non conformi alla legge. La Società si riserva di interrompere o non avviare rapporti con soggetti che non offrano adeguate garanzie di correttezza, integrità e rispetto delle regole applicabili.

7. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i pubblici ufficiali, con gli incaricati di pubblico servizio e, più in generale, con i soggetti esercenti pubbliche funzioni devono essere improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, tracciabilità e piena collaborazione istituzionale.

È fatto divieto ai destinatari del presente Codice di:

- Offrire, promettere, dare o sollecitare, direttamente o indirettamente, denaro, omaggi, utilità o altre forme di vantaggio indebito.
- Ricorrere a forme elusive di contribuzione, quali incarichi, consulenze, sponsorizzazioni o altre utilità, al fine di influenzare impropriamente decisioni o attività della Pubblica Amministrazione.
- Tenere comportamenti idonei a compromettere l'imparzialità, l'autonomia di giudizio o il buon andamento dell'azione amministrativa.
- Omettere informazioni dovute o fornire dati o dichiarazioni non veritieri.

Sono ammessi esclusivamente atti di cortesia commerciale di modico valore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali applicabili, ferma restando la loro non idoneità a influenzare impropriamente il destinatario.

8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Unifarma Distribuzione assicura nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri organismi di regolazione un comportamento improntato a piena collaborazione, correttezza, trasparenza, tempestività e completezza informativa. La Società e i destinatari del presente Codice si impegnano a:

- Dare puntuale esecuzione alle richieste legittimamente formulate dalle Autorità competenti.
- Fornire informazioni, dati e documenti veritieri, completi e accurati.
- Non ostacolare in alcun modo le attività di controllo, vigilanza o ispezione.
- Segnalare tempestivamente alle funzioni competenti ogni richiesta o interlocuzione con le Autorità che richieda il coordinamento aziendale.

È fatto divieto di occultare, alterare o ritardare informazioni, dati o documenti richiesti dalle Autorità competenti. L'adempimento degli obblighi informativi verso le Autorità avviene nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza dell'identità del segnalante, che può essere rivelata soltanto nei casi e nei limiti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

9. CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Tolleranza zero non è uno slogan. È la regola.

Unifarma Distribuzione contrasta ogni forma di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e, più in generale, qualsiasi comportamento volto a ottenere vantaggi impropri mediante denaro, utilità o altre forme di pressione o influenza illecita. È fatto divieto a tutti i Destinatari di offrire, promettere, dare, sollecitare o accettare — direttamente o indirettamente — somme di denaro, omaggi, utilità o altri benefici allo scopo di ottenere trattamenti di favore indebiti, influenzare decisioni o alterare la correttezza dei rapporti commerciali o istituzionali.

I destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente, attraverso i canali interni previsti, qualsiasi richiesta indebita, tentativo di corruzione o situazione che possa integrare, anche solo potenzialmente, un rischio corruttivo.

La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ed espone il responsabile all'applicazione delle misure disciplinari e contrattuali previste, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di legge.

10. RICICLAGGIO DI DENARO

Unifarma Distribuzione svolge la propria attività nel rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e non intrattiene rapporti con soggetti coinvolti, o ragionevolmente sospettati di essere coinvolti, in attività illecite. La Società adotta comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche e finanziarie e richiede ai destinatari di:

- Verificare, per quanto di competenza, la coerenza e la liceità delle operazioni poste in essere.
- Astenersi dal compiere o favorire operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità.
- Segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali anomalie, incongruenze o situazioni sospette.

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata, documentata e verificabile secondo le procedure aziendali applicabili.

11. LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

11.1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Unifarma Distribuzione assicura la diffusione del presente Codice Etico a tutti i destinatari mediante strumenti e modalità idonei a garantirne effettiva conoscenza, accessibilità e comprensione. Il Codice è portato a conoscenza dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi interessati mediante i canali di comunicazione aziendale ritenuti più appropriati, anche attraverso la pubblicazione su strumenti informatici e reti aziendali interne.

La Società promuove iniziative di informazione e formazione sui contenuti del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali rilevanti, con modalità differenziate in funzione del ruolo e delle responsabilità dei destinatari.

11.2. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Chi segnala protegge tutti. Noi proteggiamo chi segnala.

L'Organismo di Vigilanza di Unifarma Distribuzione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e stabilita nella delibera di nomina.

In conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2025 (delibera n. 478 del 26 novembre 2025), la Società ha istituito un canale unico di segnalazione interno, basato su piattaforma informatica dedicata (portale GRC CORA WHISTLEBLOWING), accessibile a tutti i Destinatari del Modello e del presente Codice, inclusi collaboratori, consulenti e soggetti terzi che operino con la Società nell'ambito di un rapporto funzionale.

Il canale unico assolve contestualmente: (i) alla funzione di canale di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni relative a violazioni del Modello, del Codice Etico e delle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001, grazie ai flussi di comunicazione tra Gestore e OdV; (ii) alla funzione di canale interno di segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali. La ricezione e la prima gestione delle segnalazioni sono affidate al Gestore designato nella Policy di Whistleblowing adottata dalla Società. Il Gestore trasmette all'Organismo di Vigilanza, con cadenza periodica e comunque immediatamente in caso di segnalazioni ritenute fondate e rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, secondo le modalità disciplinate nella Policy di Whistleblowing.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e del contenuto della stessa, mediante cifratura dei dati e codice identificativo riservato. Le segnalazioni sono trattate garantendo: (i) l'assenza di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti del segnalante; (ii) la tutela dei soggetti nei cui confronti siano state effettuate segnalazioni rivelatesi infondate; (iii) la riservatezza dell'identità del segnalante, che potrà essere rivelata esclusivamente nei casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

La tutela della riservatezza non implica l'accettazione di segnalazioni anonime, che sono trattate nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Policy di Whistleblowing.

I Destinatari che vengano a conoscenza di violazioni o sospetti di violazione del presente Codice, del Modello o della normativa applicabile sono invitati a utilizzare il canale di segnalazione interno. È altresì possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023. Le modalità operative di dettaglio — ivi incluse la procedura di segnalazione, la gestione dei conflitti di interesse e le misure di sostegno al segnalante — sono disciplinate nella Policy di Whistleblowing adottata dalla Società, cui si fa integrale rinvio.

L'Organismo di Vigilanza di Unifarma Distribuzione agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e le ipotesi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

11.3 LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Il rispetto del presente Codice Etico costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari, per quanto applicabile in relazione al ruolo ricoperto e al rapporto in essere con la Società.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico costituisce illecito disciplinare o inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva, dal sistema disciplinare aziendale e, in particolare, dalla Sezione Quarta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di proporzionalità e gradualità ivi previsti nonché dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 e del CCNL applicabile, oltre che dalle clausole contrattuali applicabili ai terzi.

Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione di ulteriori misure a tutela della Società e l'eventuale attivazione delle azioni previste dall'ordinamento.

Con specifico riferimento al sistema di segnalazione, costituiscono violazione del presente Codice, oltre ai comportamenti contrari ai suoi principi, anche gli atti ritorsivi, discriminatori o ostruzionistici nei confronti del segnalante, nonché le violazioni degli obblighi di riservatezza e le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dal Modello e dalla normativa vigente.